

Sussistenza di rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito - Idoneità a spostare la competenza come sopra determinata - Esclusione - Rilevanza sulla determinazione della competenza del giudice del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - Nullità del decreto per incompetenza del giudice emittente e rimessione delle parti dinanzi all'altro giudice.

Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice, onde consentire la "translatio iudicii" dal giudice incompetente a quello competente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26076 del 30/11/2005

---

**Competenza**

**Incompetenza**

**Valore**

**Territorio**

**Funzionale**

**Corte**

**Cassazione**

**26076**

**2005**